

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1112)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 10 maggio 1973
(V. Stampato n. 1740)*

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(FERRI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(MEDICI)

col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(GIOIA)

col Ministro della Marina Mercantile

(LUPIS)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

(FERRARI - AGGRADI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 maggio 1973*

**Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 21 luglio 1967, n. 613,
sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gas-
sosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale**

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Dopo il quarto comma dell'articolo 5 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è aggiunto il seguente:

« Le aree ed i limiti di tempo, entro i quali l'ENI deve effettuare la prospezione estensiva di cui al presente articolo nel sottofondo marino situato al di fuori della linea isobatica dei 200 metri, nell'ambito della piattaforma continentale italiana, sono determinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propri decreti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della marina mercantile, delle partecipazioni statali e delle poste e telecomunicazioni, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi. Entro gli stessi termini indicati nei suddetti decreti l'ENI provvederà agli adempimenti previsti nell'articolo 6 ».

All'articolo 6 della predetta legge 21 luglio 1967, n. 613, le parole « Entro i termini indicati nel penultimo comma dell'articolo 5 » sono sostituite dalle seguenti:

« Entro i termini indicati nel quarto comma e nei decreti di cui al quinto comma dell'articolo 5 ».